Data: 18-04-2008 Area tematica: Autonomia gestionale e finanziaria Argomento/i: Esperti esterni Supplenze Oggetto: Legge finanziaria 2008, modificazioni degli artt. 7 e 36 novellato del Decreto Domanda: Legislativo n.165/2001 - Circolari n. 2 e 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica rispettivamente dell'11/03 e del19/03/2008: 1. art. 7: si chiede se le indicazioni imperative riguardanti le collaborazioni esterne, presenti nel modificato art. 7 del D.Lvo 165/01, nell'articolazione delle condizioni, delle modalità, tempi, pubblicazione su sito web, ecc: • non riguardino la scuola, relativamente alla gestione delle collaborazioni esterne • riguardino solo in parte la scuola, relativamente alla modalità della gestione delle collaborazioni esterne • impegnino totalmente la scuola, quale pubblica amministrazione.

Risposta: In merito al quesito proposto si osserva quanto segue.

• tutto il personale della scuola, docente e ATA

• solo il personale docente delle scuole statali e degli Enti locali

novellato, del citato D.L.vo, riguardi:

L' articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), ha modificato l'art. 7 comma 6 del D.Lqs. n. 165 del 2001 introducendo il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.

2. Circolare n. 3 del D.F.P del 19/03/08 sull'art. 36 novellato del D. L.vo 165/01: si chiede se l'esclusione dal nuovo regime di contratto di lavoro a tempo determinato, dettato dall'art.36

La circolare n. 2/08 della Funzione Pubblica ha chiarito che per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico, con la conseguenza che le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore.

E' da precisare che la circolare, indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si applica anche alle Istituzioni Scolastiche in considerazione della previsione dell'art. 1 comma 2 citato ai sensi del quale per amministrazioni pubbliche si intendono anche gli istituti e le scuole di ogni ordine e

La medesima circolare ha precisato che le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa.

Pertanto, secondo il nuovo dettato legislativo le Amministrazioni Pubbliche, ed anche le Istituzioni Scolastiche, non possono stipulare contratti con esperti esterni non laureati.

Sul tema del quesito, proprio per le difficoltà applicative che le novità legislative hanno comportato per le II.SS., si riporta il quesito rivolto dalla Rete di Scuole Form-In al Capo Dipartimento della Pubblica Istruzione: "1) come devono comportarsi le scuole che organizzano corsi surrogatori per la terza area professionalizzante degli istituti professionali che utilizzano esperti per particolari discipline non riconducibili necessariamente al possesso di una laurea magistrale. (es, cuochi per gli istituti alberghieri; esperti di grafica pubblicitaria negli istituti professionali per la pubblicità; esperti di biglietteria aerea negli istituti professionali per il turismo e il commercio etc.)?; 2) come devono comportarsi le istituzioni scolastiche che richiedono prestazioni di esperti per attività per le quali non è prevista alcuna laurea (esperto per la gestione del sito informatico della scuola)?'

In tema di adempimenti pubblicitari l'articolo 3, comma 54, della legge finanziaria per l'anno 2008 ha modificato l'articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato, dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente

Sempre in materia di disposizioni sulla pubblicità degli incarichi il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ha subordinato l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale